

Publicato il 17/03/2021

N. 01728/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00149/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da

Fratelli Quartieri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Bersani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di S. Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del “Provvedimento n. 4/2020” del Comune di **Santa** Marinella (Città Metropolitana di Roma Capitale) Settore IV Ufficio I a firma del Responsabile del Settore IV sub “oggetto: ingiunzione di demolizione delle opere abusiva-mente realizzate e rimessa in pristino dello stato dei luoghi presso l'immobile denominato Isola del Pescatore, sito in **Santa**

Severa, Comune di **Santa Marinella** (Roma), Via Cartagine n. 1 – immobile distinto in Catasto al Foglio 23, particella 45, 171 e 172. Terreno di proprietà della Regione Lazio concesso in affitto alla Soc. F.lli Quartieri S.r.l., rappresentante legale Fabio Quartieri” (doc. 1);

b) di ogni altro atto presupposto ed in particolare:

- della Relazione dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, pervenuta al protocollo del Comune di **Santa Marinella** il 23.07.2020;

- della Relazione di sopralluogo del Ministero per i Beni ed Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologica delle arti e paesaggio, pervenuta al protocollo del Comune di **Santa Marinella** l'11.08.2020 –;

c) di ogni altro atto conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S. Marinella;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenutasi mediante videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020 conv. legge 176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto;

Considerato che l'istanza cautelare non appare, allo stato degli atti, assistita da sufficiente *fumus boni iuris*, considerato che gli interventi in contestazione ricadono in area plurivincolata e che eventuali possibilità di regolarizzazione di alcune delle opere in contestazione potranno essere semmai esperite nella naturale sede procedimentale;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare in considerazione della grave crisi economico-

occupazionale di settore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO